



47717-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -
Aldo Aceto
Giovanni Liberati
Antonella Di Stasi
Stefano Corbetta - Relatore -

Sent. n. 9578
UP - 10/07/2018
R.G.N. 3393/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
, nato a (Svizzera) il

avverso la sentenza del 28/04/2017 della Corte d'appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore, avv. del foro di Lecce, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Lecce, appellata dall'imputato, che aveva condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, essendovi obbligato nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non presentava la dichiarazione annuale dei redditi/iva, relativa all'anno fiscale 2006, pur avendo conseguito reddito pari a 214.972 euro e con imposta evasa superiore alla soglia di legge.

2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen., 4 protocollo n. 7 della CEDU, 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. per violazione del principio del *ne bis in idem* convenzionale. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., ovvero di sollevare questione di pregiudizialità avanti alla Corte di Giustizia al fine di accertare se l'esistenza di un provvedimento sanzionatorio adottato dell'agenzia delle entrate costituisca ostacolo, per violazione del principio del *ne bis in idem*, alla celebrazione del processo penale, attesa: a) l'identità della condotta, ossia l'omessa presentazione della dichiarazione; b) la natura afflittiva di entrambe le sanzioni; c) l'anteriorità del provvedimento definitivo amministrativo.

2.2. Con il secondo, articolato, motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 51 d.P.R. n. 600 del 1973, 190 e 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Assume il ricorrente che il procedimento penale avrebbe tratto origine da un accertamento induttivo effettuato d'ufficio dell'agenzia delle entrate, di talché si sarebbe proceduto ad accertare, a carico dell'imputato, un reddito di impresa, per l'anno 2006, pari ad euro 214.972, in via meramente presuntiva e induttiva, ciò che non potrebbe costituire "prova" nel processo penale, stante il divieto di presunzioni legali. Nel caso in esame, pertanto, mancherebbe qualsivoglia elemento di riscontro alle risultanze desumibili dal mero accertamento tributario

di natura induttiva, non essendo state acquisite né le scritture contabili, né la documentazione relativa alle operazioni sottostanti, di talché non risulterebbe provato il superamento della soglia di punibilità di 77.468,53 euro, vigente all'epoca del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3. Secondo alcune pronunce della Corte Edu (quali, in particolare, le sentenze Grande Stevens c. Italia nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, in data 4/03/2014 nonché Nykanen c. Finlandia, n. 11828/11 del 20/05/2014) in presenza di una "accusa in materia penale" (identificata, secondo la sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, p. 82, serie A n. 22, alla stregua dei tre criteri della "qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale", della "natura" stessa di quest'ultima e della natura e del grado di severità della "sanzione", da ritenersi alternativi e non cumulativi, salvo che l'analisi separata di ogni criterio non permetta di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una "accusa in materia penale" cfr. Jussila c. Finlandia (GC), n. 73053/01, p.p. 30 e 31, CEDU 2006-8, e Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, p. 31, CEDU 2007-9), l'art. 4 del Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali vieterebbe di perseguire (o giudicare) una persona per un secondo "illecito", quando alla base di quest'ultimo vi siano sostanzialmente gli stessi fatti. Ciò a condizione che sia stato avviato un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna sia già passata in giudicato. Tale situazione ricorrerebbe, in particolare, quando sia stata applicata una sanzione tributaria (come una sovrattassa), secondo quanto ribadito anche dalla Corte EDU con la sentenza Lucky Dev c. Svezia, n. 7356/10 del 27/11/2014.

Nel caso di specie, in applicazione dei principi dinanzi indicati, la Corte territoriale ha negato i presupposti per l'applicabilità dell'art. 649 cod. proc. pen., stante la non definitività della sanzione amministrativa irrogata.

Solo in sede di ricorso per cassazione il ricorrente ha allegato al ricorso la nota dell'Agenzia delle entrate di Lecce, datata 9 novembre 2017, in cui, in risposta alla richiesta del 7 novembre 2017, si comunica che l'avviso di

accertamento emesso per l'anno di imposta 2006 nei confronti di
si è reso definitivo per omessa impugnazione.

Orbene, tale atto non solo avrebbe dovuto essere prodotto - e valutato - nel giudizio di merito, ma esso contiene una dichiarazione che appare del tutto generica; e tanto basta per la dichiarazione di inammissibilità del motivo.

4. Ma vi è di più.

4.1. Ai fini della sussistenza della preclusione derivante dal rispetto del *ne bis in idem*, oltre ai requisiti sopra indicati, è necessario altresì accertare che tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella decisione "A. e B. contro Norvegia" del 15 novembre 2016.

Invero, con tale ultima decisione, la Corte EDU (grande Camera) ha, infatti, affermato che "non viola il *ne bis in idem* convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l'irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria con una sovrattassa (nella specie pari al 30% dell'imposta evasa), purché sussista tra i due procedimenti una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta".

La Corte di Strasburgo ha, così, chiarito che in linea di principio l'art. 4 prot. 7 CEDU "non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l'evasione fiscale) che si articolano - nella cornice di un approccio unitario e coerente - attraverso procedimenti distinti, purché le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato, con il conseguente onere per la Corte di verificare se la strategia adottata da ogni singolo Stato comporti una violazione del divieto di *ne bis in idem*, oppure sia, al contrario il prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria" (§ 122). Non sarebbe, infatti, possibile dedurre dall'art. 4 prot. 7 un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa (ancorché qualificabile come "sostanzialmente penale" ai fini delle garanzie dell'equo processo) per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile, altresì, perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura "amministrativa" (§ 123). Nella prospettiva di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli collettivi, la Corte ha dunque valorizzato il criterio della "*sufficiently close*

connection in substance and time" ricavato da parte della propria precedente giurisprudenza (§ 125).

Secondo la Corte EDU, la disposizione convenzionale non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico in maniera sufficientemente stretta, e purché esistano meccanismi in grado di assicurare risposte sanzionatorie nel loro complesso proporzionate e, comunque, prevedibili (§ 130), verificando gli scopi delle diverse sanzioni e dei profili della condotta considerati, la prevedibilità della duplicità delle sanzioni e dei procedimenti, i correttivi adottati per evitare "per quanto possibile" duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova e, soprattutto la proporzionalità complessiva della pena (§ 133).

Deve perciò essere ribadito il principio, secondo cui non sussiste la violazione del *ne bis in idem* convenzionale nel caso della irrogazione definitiva di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale, ai sensi dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Grande Stevens e altri contro Italia" del 4 marzo 2014, e "Nykanen contro Finlandia" del 20 maggio 2014, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella decisione "A. e B. contro Norvegia" del 15 novembre 2016. (Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017 - dep. 14/02/2018, Servello, Rv. 272588).

4.2. Nel caso di specie, non emerge affatto che il tra il procedimento amministrativo e quello penale non sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, sicché, anche sotto tale profilo, non sono ravvisabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, invero, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha rigettato il motivo di appello, riproposto in questa sede, incentrato sul fatto che l'accertamento dei redditi – e il conseguente superamento della soglia di punibilità – sarebbe avvenuto con metodo induttivo.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa è stata effettuata non in via presuntiva, ma sulla scorta dell'ascolto dei clienti beneficiari della ditta dell'imputato, dai quali sono state, inoltre, acquisite le singole fatture emesse dalla ditta, ciò che ha permesso il controllo incrociato degli elenchi trasmessi dai clienti e dai fornitori.

Il ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito, con il che il motivo si appalesa generico.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/07/2018.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

